

entenz;1 rr. ·J94 H/20i 7 r,ubbl. il 'l'i/02/20·1/
 RG n. ', 899 /2015
 10pert.11. ·154'1/?·017 de l 16/02/2 0·17

N. tu :. 899/ 2015



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
 SESTA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vio la Nobili ha pronunciato la seguente
 SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5899/2015 promossa da:

VIALE MARCO (C.F. , lellivamente domiciliato in presso lo studio de ll' Avv.

ATTORE

contro

BANCA (C.F. . leuivamente domiciliato in VIA presso lo studio del!'Avv.

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Per parte attrice

Parte attrice precisa come da atto di citazione.

Per parte convenuta:

Banca , come in atti rappresentate e difesa, dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove e precisa come segue le proprie

CONCLUSIONI

IN VIA PRELIMINARE DI MERITO

1) Dichiarare l'intervenuta prescrizione con riferimento alle domande di restituzione formulate da parte attrice in relazione ad asseverati pagamenti anteriori al 30/01/2005, o alla diversadata che sani determinata in corso di causa, secondo quanto esposto in atti.

NEL MERITO

IN VIA PRINCIPALE

2) Rigettare le domande ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i

Scritture n. 1948/ 2017 pub. l. 15/02/2017
 : :G n. 5119/20 '11,
 R.c., art. n. -41/20 I de l r., 02120-1

molivie lecccczi,,ni esposii in :11i.

IN VIA SU13ORr>IN1\TA

3) Nella clengata ipotesi i i i i c l o v c s s , * , s e r e c l i s p o , , , I n r c s l i 1 1 1 n n e i n f o v ,
 dd l ' a H r i c e

di qualsivoglia so m n r n , non sussistendo alcuna mala fede in capo alla Banca convenuta,
 gli interessi sulla stessa dov r n n o essere calcolati al tasso legale l'ali decorrere dalla data
 della

domanda, e non da quella dell'avv c 1 l u 1 0 p n g n m e n l o .

IN VIA ISTRUTTORIA

4) Si chiede la rimessione della causa in istrutoria in fine dell'incragio 1 le di CTU con
 riferimento alle richieste, i formulate in atti e in udienza.

IN OGNI CASO

5) Con viurindi s l i e s e e competenze.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione 110110 il 30.1.2015, In società • deduce ci
 avere sottoscritto con In .. poi

in cinta 30.8. 1985 un con l r n u o

conto corrente bancario affidato il 1967/1 (poi rinumerato 1967120 e poi 30780) chiuso in
 data 12.12.2014 (cl.oe. D) ; che eletto rapporto sarebbe stato viziato eia a natocismo,
 applicazio ne cli meressi, valute e commissioni non pattuiti e p e r t n l l o i n s t u per la
 c l i c h i n r n z i o n e di nullità delle re l n l i v e clausole contrnlluali ove presenti o 1 l e r I n
 eliminazione dei relativi addebiti; ch i e d e la r i c l e t e r m i n a z i o n e dell'esatto saldo di conto
 corrente e I n c o n d a n n a della banca alla restituzione delle rimesse attive estinte n c a u s a
 delle poste indebitamente addebitate su conio corrente.

In particolare quanto alla c a p i a l i z z i o n e degli i n t e r e s s i chiede l'accertamento della
 violazione del disposto dell'art. 1283 e.e. come interpretato dalle pronunce della Suprema
 Corte 1111. 2374/1999 e 3096/1999 e 21095/2004 ; chiede che sia accertata la nullità dello
 stessa clausola che non fissa i t a s s i di interesse debitori che quindi rimangono
 i n d e l e r m i n a l i (art. 1284 e.e.); chiede che la clausola valuta 11011 p n n u i t n venga riportata alla
 data contabile; chiede l'espunzione delle s p e s e non pattuite; in fine, l'aurice chiede che
 vengano eliminati gli addebiti per commissioni cli massimo scoperto deducendo che I ,
 commissione -considerata come una remunerazione aggiuntiva al tasso ultralegale n
 favore della Banca-, necessita della forma scritta (art. 1284 e.e.) ma essa non è s t a t a
 prevista contrnllualmente; c h e la sua indicazione negli estratti conto 11011 è comunque
 sufficiente n s o d d i s f a r e il requisito della determinazione o detennabilità in quanto
 manca l' indicazione della base imponibile -e che potrebbe essere il debito massimo
 raggiunto l 1 1 0 anche per un solo giorno, o quello che dura per 1 > i l g i o r n i , oppure sull' importo
 complessivo dei prelevamenti; e quindi anche l'eventuale comunicazione periodica è nulla
 per violazione dell'art. 1346 e.e.; il l o l l r c , tale commissione sarebbe comunque priva cli

cnusn. Ch 11., perlllll, > slonw d .: poste in, hite, llriti, nninnzion. lel correli, ,aldo e In ril,c 11lioneclclil' M1nme l>agal" indcbilanwnte, ohrc i111cressi legali dallncoslitu1.ione in morn.

Evidenzia di nver coslitui10in mora In bnnca, con richiesta stragiudiziale , invintn in dnta 15.5.20 14 (doc. 3) e di aver proceduto in data 9.7.2014 nel iniziare la procedura di mediazione conclusa s negativamente 111c (cloc.6).

Si difende la bnnca evidenz ian do In sussistenza di tutte le pnltuizioni nvenut.1 con contratto di apertura di credito in data 15. 1.2007; In lcg11limitù della capitalizzazione trimestrale a partire dnll' ndcgunmento permesso ai sensi della dclln Delibera CICR 9.2.2000 giusta In pubblicazione su lla Gnzetta Ufficiale (doc. 3) e In lettera inviata nl cliente in allegato all'estratto conio (all. 4); la legittim ità della commissione di massimo scoperto come si e vince dalle Istruzioni della Banca di halia secondo cui .*"Tale col1mli.1'.violle n ella lec1lica bancaria viene dejini//l come il corrispelli'l'o pagato d(l/ c/ielle per compensare l'i111ermecliario dell'onere di dorer essere sempre in gmdo di j'i'o11/eggiare 111"1 mpida espansione 11ell'111i/izzo dello scopel'lo del como"* e nel contrntlo del 2007 risultano specificatamente pattuite con la clausola: *"commissione1rimestrale e s11/ mas1.imo .vcoperlo di conio correnleregismlo per minimo 1111 giOl'I/O 11el/arco del trimeslre: entro il limite di.fido 0,75%: oltre il limi/e di.fido 1,00%";* in ogni caso eccepisce la prescrizione delle rimesse solutorie.

La domanda delIn societ:ì attrice è fondata e va accolta.

I. Anatocismo .

La clausola cli c apitalizzazione degli interessi -art. 7 del contratto di conto corrente concluso in dato 30.8.1985 (comma 3: *" Gli in/eressi tlouuli tifi/ Correnlista alla Cassa, S(l/vo p<tllo diverso, si imenc/0110 de1er111il lali alle condizioni pm1lca1e 11s1m/me111e dalle Aziende di credilo sulla pi<1zza e proll11co110 a loro vo//11 interessi nella s/ess11 111/sur11"*; comma 2: *"l mpporli di dare e(1vere vellgo110 chiusico111al, il111e111e, il11•ianormal e, afi11e dicembredi ogni <m110. pol'lando in collo, oltre <lgi il1teressi ed alle commissioni, anche le spese post(lvi. i col11i che risultino a11che salt11arim11 e111e debilori vengono in'ece chiusi col1labil11e111e, in via 1101'l/mle , lrimes 1ra111e111e e c io è a jì11e marzo, giugno, settembre e dicembre applicando agli i111eressi dovuti dal Corremista e alle compele11ze di chiusw-a 1•a/11a da/a di rego/amemo del collo, fermo restando che a jì11e m1110, a norma del precede11/e co mma , sarc111110 accreditati gli interessi dovuti dalla Cassa e operate le rile1111te jìsc ali di legge"*). va dichiarata nulla per violazione del dis pos10 dell'ari. 1283 e.e. in quanto 11011 corrisponde ad un uso normativo.

S ul punto va rnmmentnto che nel nostro ordinamento, ai sens i dcll' n1. 1283 e.e., *" gli interessi scaduti possv110 produrre i111eressi solo (l/1 giorno della do111a11dc1 giudi ziale o*

La clausola di cui all'art. 120 del T.U.B. è posteriore alla loro, e, in quanto tale, non ha efficacia retroattiva.

La Corte Suprema di Cassazione (Sez. I, 11/11/1999, n. 12507) ha chiarito che "la clausola di cui all'art. 120 del T.U.B., che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi, deve ritenersi applicabile, in quanto si tratta di una norma negoziale (ex art. 1340 e.e.) e non di una norma imperativa (ex art. 1283 e.e.), come esige l'art. 1283 e.e. i, il sermone della cosa sola nel contratto di cui all'art. 120 del T.U.B. in materia di alle cosiddette norme bancarie uniformi, precluso dall'art. 1101 dell'esc. della suddetta legge, poichè tali norme deve ritenersi soltanto il carattere di usi negoziali in quanto di norme di tipo normativo". Il principio della nullità delle clausole ha valore anche in primis delle sezioni unite di Cassazione (Cnss. SSUU 4 novembre 2004, n. 21095).

A seguito delle note sentenze del 1999 della Suprema Corte, il legislatore delegato - ossia il Governo su delega del Parlamento - è intervenuto con l'art. 25 D.Lgs. n. 342 del 1999, lasciando inalterato l'art. 1283 e.e. ma inserendo - con il proposito di cui all'art. 2 del comma 2 dell'art. 120 del T.U.B. con cui si demandava al CICR (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio) - per i contratti conclusi - il compito di determinare le modalità e i criteri per la produzione di interessi su interessi nelle operazioni bancarie e con il comma 3 introducendo una sanatoria per il contratto e un metodo di adempimento senza però integrare o modificare l'art. 120 T.u.b.

Detto 3° comma dell'art. 25 d.lgs. 342/1999 - contenente la sanatoria e l'adeguamento ("Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, collegate nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci, e, dopo di essa, debbono essere adeguata al disposto della legge di cui alla delibera, che stabilirà le modalità e i tempi dell'adeguamento") e integralmente investito del vizio di illegittimità costituzionale - è stato dichiarato inconstituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 425/2000 per eccesso di delega in quanto la disciplina retroattiva o generica mente validante senza distinguere fra i contratti e i effetti contrattuali anteriori o posteriori alla data della propria entrata in vigore e prescindendo dal tipo di vizio da cui delle clausole sarebbero colpite e da ogni collegamento con il testo unico bancario - che miravano a integrare - che non fosse meramente occasionale, fa venir meno la continuità logica con la delega.

Così dispendiosi, continua il Giudice delle Leggi, si rompe la necessaria consonanza che deve intercorrere tra la delega e la norma delegata. L'indeterminatezza della fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 25 del decreto legislativo n. 342 del 1999 non consente di ricondurre la denunciata norma nell'ambito dei principi e criteri della legge di delegazione (art. 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, concernente l'attuazione della direttiva n. 89/646/CEE del Consiglio del 15 dicembre 1989 denominata Seconda direttiva, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e

e Onten7 n. 191p¹?017 I" 1b b1. il 1 ,/02 /20 I/
 lG n ,B99/2()
 operl. , 1541J: 117 del 6/02/'1 17

amm inis lrtive l'iguardanti l'accesso alrnllivtn degli enti creditizi e il suo escrc1z10 e rcc1 lnte modifica della direuivn 77/780/CEE e che riguarda solo il mutuo riconosc imello delle attività svolte dalle Autorità di Vigilanza nonché la llbe rtit cli st abilimento dell'anività creditizia; pertanto attività di macroeconomia e 11011 di microeconomia come l'intervento sui singo li contrntti di diritto privato). Quest i, infoni, 11011 posso no ragionevolmente interpretarsi come abilitanti l'emanazione d'una disciplina cli s anatoria (per il passato) e di validazioneanticipata (per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge delegata e quella della delibern del C IC R) di c la usole anatocistiche bancarie, del tulio avulsa eia qualsiasi riferimento ai vizi ed alle cause di inefficacia da tenere per irrilevanti ossia senza una necessaria e sicura rispondenza (diretta od indiretta) ai principi e criteri informativi de l Testa Unico Bancario.

Esclusa, pertanto, la possibilità cli un'interpretaz ione adeguatrice della legge delegata alla legge delegante, deve concludersi -indipendentemente da ogni consiclernz ione sulla ragionevolezza intrinseca della norma denunciata, e restando assorbito ogni nitro profilo delle sollevate questioni- che In norma in esame viola l'ari. 76 della Costituzione(C.Cost. 425/2000).

Né il secondo comma dell'art. 25 d.lgs. 342/1999 -non dichiarato incostituzionale- conferisce la facoltà di emanare norme transitorie statuenti, con effeu validanti, la so rte delle cond izioni cont rattuali stipulate anteriormente, nonché di prevedere disposizioni di adeguamento e tempi delle medesime, tanto meno intervenendo con efficacia sa nante condizionata unicamente a modalità procedurali unilaterali. Esso infatti si limita a conferire al CICR l'autorità di stabilire modalità e criteri per la produzione dell'anatocismo bancario per il futuro.

Inoltre, l'a rt. 161 6 c. T.U.13. esclude che ai contratti già conc lusi possa essere applicata In normativa sopravven uta ("*l co/11/(fli già conclusi e i procedimelli esecutivi i11 corso alla data di e11tm t a 111 vigore del presente decre/0 legislativo restano regolali do/le norme anteriori*") (così Trib., Torino, sent. 6204/07).

In tal modo, In Corte Costituzionale -dichiarando la illegittimità dell'a11. 25 comma 3 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342- ha provocato la caducazione a catena dell'art. 7 della Del. CICR 9 febbraio 2000, finalizzato a disciplinare i rapporti in essere al momento della entrata in vigo re delln medesinn delibera CICR ma rimasto privo di autorizzazione a deliberare sul punto.

Tale ricostruzione ha ottenuto /i111pri1111tur della Suprema Corte di Cassazione con la seguente motivazione: "*li giudice cli merito 11011 si è atle11uto al pl-111cipio costallte11e11te e111111cir1to da questa Corte, dal quale 11011 v'è mgione <li discostarsi. secondo cui. in tema di ,.11pi1t,lizzazio11e trimestmle degli ili/eressi sui saldi di co1110 corrente bancario passivi per il cliente (a seguito dello sentenza della Corte costillzio,wle 11. 425 del 2000 che ll(t*



,S, 1lon zi=i ·t948 /' ·1·17pll | 11l.il 1:-i" 1? /20 '1/
 :G n.,! J9/20 '1
 Rr 10rt . n. :J41/2(J /clel·1!02/20·1

di chiamlo cosl'izìo11u/11e11Je illegillimo , per l'iolazio11e cle.ll'an. 76, Cosi. il D.Lgs. 11. -J 12 ciel 1999. ari. 25. comma 3, il quale cweva.fi, no .mlw, la wl/idi1à e l' [ficacia -fi101 all'e111m111 il l'igore della delihem CICI? di c11ial commaseco11do del11wdesi1110 an. 25 - delle cla11sole alla locislic/11' slip111ale ill precedèlza) siffè, ne clausole, secondo i principi che regolano la .wlccessio11e d.:lle leggi 11el 1e111po, so110 discipli11ale dalla 11or111mivo r1111er10r111e111e i11 vigore e, q11u di. sono d11 l'onsidemre 11111e ill qlld10 slip111ale in l'iolazio11e dell'art. 1283 e.e., perchè basale s11 111111so 11egozi11e. amichè s11 111111so 11or 111a1ivo. 1111111m lilo di ql1es/11/ti1110 il 11eces sa r io requisito soggellivo, coll1sis 1e111e 11ella c:011sapevolezza di pres111re osser vallza, 111r1111e111endo 1111det er11111ato coll1por1w1e1110, ad 1111a norma gil1ridica (lm le 1m11e, Cass., sez. 1111., 11.21095/2004, 11.4094/2005; il s11dduno orid11alle 1110 è sul10 illal1gl1ru10 da C11ss. 11, 2374 e 11. 3096/999)" (Cass. civ. Sez. I, Seni., 13/09/2013, n. 21027).

Pertanto, ai sensi della pronuncia della Cnss. civ. Sez. Unite, 02-12-2010, 11.2 4418 (rv. 6 15490-Banca Popolare Pugliese Scarl c. Lecci) "È coll1or111e ai cri/eri legali di i111eqJre/(tziio11edel contra/Jo, 111par1icol11re all'i11te111relazio11e111a1ica delle clausole, l'ill1dpre/11ziio11e t1ala dal giudice di merito ml 1111a clausola di 11111 col1mno di conio corremeb1111ct11-io, stipu/1111111111e pl1rti int/11/(1m 1/er10re al 22 aprile 2000, e seco11do la quale la previsione di capila/izzazio11e d11111ale degli ili/eressi, pt1111i/11 nel primo comma di mie clausola, si riferisce ai soli interessi 111a1111-ali a credilo del corre111isw, essendo, i1111e. la capiwlizzazio11e degli in/eressi a debilo prevista nel comma successfro, su base 1r111es1mle, coll1a consegu enzache. dichiara/a la 111111fà della previsione 11egozàile di capitalizzazione Jrimes 1rale, per co11tms10 con il clivie/o di t111moci1110 slab1lito dall'art. 1283 cod. civ. (il quale os/erebbe allc:he ad 1111'evd1111tle previsione negoziale di capill1zzazione t111111ale), gli illte rel-s i a debito del corre111i111 devono essere cl1/coll Ji se nza operurealc111111cttpil11fizz11zio11e".

In ogni caso, ove si ammettesse -cosa che si esclude- la permanente vigenza della possibilit.\ di adeg uamento del contratto nel nostro Ordinamen to, lo stesso ari. 7 delibera CICR non ammette l'adeguabilità unilaternc del contratto sul presupposto " Nel caso in c11i le 11111ore co 11di zio11i coll111-a1111ali co 111pol'1110 1111 pegginn111e111Jo delle coll1dizio 11i precedè11111111e applicale"; in tal caso, dette clausole "t!evd10 essere approvate dall1 c/ie111Je/a"; poiché alla assenza di capitnlizzazione, quale conseguenza della declaratoria di nullità della cl auso la contrattuale anatoc istica (art. 1374 e.e.), viene sostituita la reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi, è di tutta evidenza che vi sarebbe 11111 pegg, io.i me nto delle condizioni i co ntrattuali di clirino applicabili al co nto cor rente per cui è causa; con la consegue nza che tale modifica peggiorativa sarebbe dovuta essere cs11ressamnte approvata dal cliente (Così Corte di Appello di Ancona 420/2016 del 3 I.3.2016; Trib. Torino, seni. 6204/07; Ap11. Milano Sez. I, Sent., 22-05-2012 n. 1796; Corte App. Milano, Isezione, n. 1162/2016, del 23/3/2016).

Se n i · n z a n. 'n48/;)0 ' 7 pubbl il ·1510, · ·20·17

I n. 58P 120·15

Repr·,l.n. 1b 1·112017 lel 1 6/ (' /2017

l)j i co nsequen za, v;1 dichinrnw la nullità della clnuso ln nna loc lsl lca e eliminata la capitalizzi,zione degli interessi a debito senza procedere nd nlcunn cnpitn lizzazione. Tanto è stato ordinato di calcolare al consulente tecnico cli ufficio.

2. Interessi ultrn lcg nli.

Lii clausola contrnt lunc che clisci l> linn gli i interessi i prevede che "*Gli interessi t/01·11/i t/11/ Cor re l/ista alfa Cassa, salvo pa/lo direrso, si i l1e l1/1 mo de 1em 1i 1111 ti 111/e co l1f fizio 11i pmtic 111e 11s 1111/111c 11/et/11//e A1. ie 11 ffe tti cr, ulil o sull a piazw*" art. 7 comma 3 CGC.

Manca quindi qua lsi asi pattuizione scritrn dei tnssi ultrn lega li (art. 128 4 e.e.) fino all'apertu ra di credito del 15.1.2007.

Il rinvio all' uso piazza ncl r aml> ito dei rnpporti di diriu o bancario, cosl come già spiegato per l'anatoc ismo, non è ammesso in quanto non si trnlla di usi normativi ma di meri usi negoziali che possono solo integrare e non disciplinare *in toto* In fati ispecie negoziale.

Pertanto co rrettamente il consu lente tecn ico di ufficio ho epurato il conto corrente degli interessi debitori unilateralmente scelti e applicati dalla banca ed li ha sostituiti con il tasso legale fino al 15.1.2007, non essendo ancora intervenute -alla data della conclusione del contrailo- le successive novità normative della l. 154/1992 e dell'art. 117 T.u.b..

3. Valute e spese.

Le uniche valute pattuite all'art. 4 delle condizioni generali del contratto riguardavano gli asseg ni cd vaglia, Pertanto, tutte le altre ope razioni, sono state riportate alla valuta contabile.

Nessuna spesa risulta pnlluirn; quindi il saldo di conto corrente è stato emendato dai relativi addebiti.

<l. Co mmiss ione di massimo scoperto.

Il co ntrailo di conto corrente sottosc ritto il 30.8 . 1985 non prevede l'applicazione della comm issione di massimoscoperto, la cui applicazione risulta del tutto indebita in quan to non supponna dall'accordo delle parti ed unilnteralmcmc decisa nell'1111 e nel q11r111t111111 dall'istituto di credito.

Infatti fino al 2009, la commissio ne cli massimo scoperto non godeva cli alcuna disciplina normativa; apparteneva alla prassi bancaria e rientrava ne lla discrezionalità delle parti convenirla.

L'assenza di una definizione nonnativne In eterogeneità della prassi applicativa, rendono necessaria una l>ro va dettagliata della pattuizione prima della sua al>plicazione.

Co nsiderato che nel contratto presente in atti le parti non avevano concordato l'applicazione anche di una commissione di massimo scoperto {art. 132 1 e.e.) fino al

' en ten · 1 n. 1n 13/20 ' 1/ :111b b1. il l G/02/ ;>n·17

RG 1, 5899/:- r l 5

F{epert. 11. 154' 1/20 ' 17 del ·16/02/ 20·17

15.1.2007 -quando la c.m.s. è stata liquidata in termini specifici- è stato ordinato nel c.1.11. di espungere i relativi addebiti in() nel 15.1.2007.

4. Prescrizione.

Quando alla eccezione di prescrizione deve rilevarsi che la banca ritiene preseribile le rimesse anteriori al decennio dalla messa in mora sul presupposto secondo cui l'autore in ripetizione non avesse provato in presenza di una apparenza di credito.

Sul punto viene chiarito che l'art. 2697 comma 2 e.e. delinea l'onere della prova a carico di chi solleva un'eccezione.

La natura solutoria della rimessa a sostegno della prescrizione dei pagamenti dei singoli debiti addebitati è palese dell'eccezione di prescrizione.

Per l'innanzi, la banca avrebbe dovuto offrire a riscontro la prova del limite della apertura di credito.

In mancanza gli elementi costitutivi della fattispecie prescrittiva non possono essere accertati.

Di conseguenza, tutte le poste sono stante correntemente considerate ripristinatorie e quindi ripetibili.

Tutto ciò premesso, verificata l'assenza di punizioni fino al 2007 relative alle valute, nell'attività dell'illiterato passivo in quanto puntualmente con rinvio all'uso pin e attivo, alla commissione di massimo scoperto, ed alle spese, veniva ammessa la consulenza tecnica di ufficio per la ridefinizione del saldo a seguito della eliminazione dell'anatocismo per tutto il rapporto e delle commissioni di massimo scoperto, della valuta e delle spese fino al 15.1.2007 verificando la presenza di rimesse solutorie (doc.I).

Il c.t.u. ha verificato che il primo estratto contabile presente in giudizio era del 1° trimestre 1997 e pertanto ha proceduto al riconteggio a partire dalla data; ha riscontrato in sussistenza di un affidamento in conto corrente sin dal primo estratto contabile giusta la voce addebitata " Liquidazione trim. cont. affidati", non c'è l'applicazione di tassi di interesse diversi a parità di correnti (9,5%, 11%, 18,25% al 31.1.1998) ; dal marzo 2008 ha individuato anche l'emissione del fido (200.000! fino a settembre 2008 e 250.000€ successivamente).

Sulla base delle osservazioni del consulente della banca, è stata disposta minima integrazione delle operazioni per far reinserire trimestre per trimestre le poste legittimamente applicate dal 15.1.2007 e che il c.t.u. aveva addebitato tutte alla linea del rapporto per evitare la capitalizzazione degli addebiti. Tuttavia, in capitalizzazione non è ammessa per gli interessi mentre le altre poste debitorie passive, che non hanno la natura di interessi, se ne è convenuto l'addebito trimestrale nei rispettivi periodi, come nel caso di specie.

Se,1tcnza 11. ·191J.8/ '0·17 p11lihl. il ·1G/02/201 /
 I {G 11. !:iH99/201 ,
 Repert. n. ·154·1120·17 del 16/02/2017

Pertanto, all'esito dei ricogni, l'ausiliario del giudice ha quantificato il correlato saldo del conto corrente 30780 in 285.866,13€ a favore dell'In società correntista; invece il conto corrente era stato chiuso con un saldo indicato dalla banca in 23,01€.

In conclusione, la domanda della _____ va accolta e l'In società attrice ha diritto di ripetere la differenza fra i due conti ossia 285.843,12€ oltre interessi legali dalla domanda.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex DMO 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1) In accoglimento della domanda di _____ dichiara in nullità della clausola contestata, accerta la mancata determinazione degli interessi debitori e creditori, delle valute, delle spese e della commissione di massimo scoperto e per l'effetto condanna BANCA _____ a pagare in favore di _____ la somma di 285.843,12€ oltre interessi legali dalla domanda;

2) Condanna DANCA _____ a rimborsare a _____ SRL le spese di lite, che si liquidano in € 1.250 per spese, € 12.678 per compensi professionali, oltre 15 % per rimborso spese generali, c.p.n. e i.v.n..

3) Condanna BANCA, _____ a rimborsare _____ SRL le spese di consulenza tecnica di ufficio, già liquidate con autonomo decreto del 15.12.2016.

Milano, 15 febbraio 2017

Il Giudice
 clott.ssa Viola Nobili